

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2832

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VERALDI e MONTICONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1997

—————

Nuove norme per l’inquadramento del personale delle università

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio, n. 21, ai dipendenti dei vari atenei italiani ha fatto sorgere numerosi problemi.

Infatti, le università italiane hanno applicato la citata disposizione in modo discordante, riconoscendo decorrenze giuridico-economiche diverse tra loro (ad esempio Siena e Firenze hanno operato gli inquadramenti con decorrenza dicembre 1991; Roma «La Sapienza» con decorrenza novembre 1993; Napoli con decorrenza giugno 1994, eccetera). A causa di queste diverse interpretazioni si è creata una disparità fra i colleghi dei vari atenei acuite dal fatto che alcune Università hanno migliorato i provvedimenti applicativi della legge n. 21 del 1991 riconoscendo una ricorrenza giuridica ed economica ancora più favorevole rispetto ai provvedimenti adottati (La Sapienza di Roma e Università di Napoli che hanno mantenuto le decorrenze suddette). Al contrario gli stanziamenti previsti dal citato decreto-legge n. 344 del 1990 erano tutti inseriti nel medesimo capitolo di bilancio dello Stato sin dal 1990.

Ad aggravare tale situazione vi è il fatto che una gran parte delle università ha applicato la legge 21 febbraio 1989, n. 63, nei confronti dei dipendenti di più recente assunzione facendo retroagire le promozioni (anche con salti di vari livelli) dal 15 marzo 1989 nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato. In conseguenza di ciò è accaduto che il personale di cui alla legge n. 63 del 1989 promosso con decorrenza giuridico-economica dal 15 marzo 1989 al VII ed all'VIII livello (provenendo anche da vari livelli inferiori) ha scavalcato di vari anni nell'anzianità del nuovo ruolo colle-

ghi con molti più anni di anzianità di servizio e già fermi in carriera da oltre un decennio nel VI e VII livello funzionale.

La conferenza dei rettori ha trattato e discusso il problema concernente gli effetti dell'intervenuta applicazione della legge n. 63 del 1989 ed ha sollecitato l'emanazione di un provvedimento legislativo (articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236), il quale nella sostanza ha «ratificato» la decorrenza giuridico-economica al 15 marzo 1989 dei provvedimenti emessi ai sensi della legge n. 63 del 1989, e, attesa l'insufficienza dei fondi stanziati da detta legge rispetto alle spese sostenute e da sostenere, ha posto l'onere a carico del bilancio dei singoli atenei.

Al fine di non perpetuare l'evidente disparità di trattamento operata dagli atenei a danno dei beneficiari del citato decreto-legge n. 344 del 1990, è necessaria una legge interpretativa dell'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge medesimo, che garantisca ai suoi destinatari di ottenere una decorrenza giuridico-economica dei provvedimenti di reinquadramento identica a quella riconosciuta ai fruitori della legge n. 63 del 1989, ossia dal 15 marzo 1989.

Contestualmente si ricorda che gran parte dei fondi stanziati dal citato decreto-legge n. 344 del 1990, per l'applicazione dell'articolo 9, commi 2 e 3, è rimasta inutilizzata e che comunque gli atenei hanno fondi tali da sostenere l'onere della spesa.

Bisogna riflettere sulla ricaduta negativa che avrebbe sugli atenei il perdurare di questa grave situazione di disparità fra colleghi delle stesse strutture e sulla circostanza che il personale del citato decreto-legge n. 344 del 1990 è stato costretto a produrre

numerosissimi ricorsi ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato per tutelare i propri diritti, sostenendo per questo rilevanti spese. Una corretta ed uni-

voca applicazione delle norme succitate costituirebbe senz'altro il riconoscimento di un buon diritto dei dipendenti e recherebbe maggiori vantaggi alle amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli inquadramenti, comunque effettuati, del personale delle università ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le professionalità indicate ed acquisite ai sensi dei medesimi commi, hanno decorrenza giuridica ed economica dal 15 marzo 1989. Per gli assunti in servizio successivamente al 1° luglio 1979 con le professionalità previste dal comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 344 del 1990, in possesso del diploma di laurea, hanno decorrenza giuridica ed economica dal 25 novembre 1990.

2. Agli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 1 si fa fronte, senza ulteriore aggravio a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, con gli stanziamenti ordinari del bilancio delle singole università.

3. L'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, non si applica nei confronti dei soggetti beneficiari della legge 21 febbraio 1989, n. 63, e dell'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.